



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## **ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 21.11.2019

Info/127(R)/11.19/Giurisprudenza sulle istanze per gli Impianti di Termovalorizzazione

### **GIURISPRUDENZA SU ISTANZE IMPIANTI DI TERMOVALORIZZAZIONE:**

**ANCORA UNA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE  
SULL'ILLEGITTIMITA' DI LEGGI REGIONALI  
CHE VIOLANO LA COMPETENZA STATALE.  
ANCORA IL CONSIGLIO DEI MINISTRI IMPUGNA UNA L.R. DELLE MARCHE  
SUI CRITERI LOCALIZZATIVI DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE**

### **ANCORA UNA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULL'ILLEGITTIMITA' DI LEGGI REGIONALI CHE VIOLANO LA COMPETENZA STATALE.**

Segnaliamo che la Corte Costituzionale interviene di nuovo per dichiarare illegittima una legge regionale che pone limiti alla costruzione di termovalorizzatori perché in contrasto con la legge dello Stato.

La **Corte Costituzionale**, con la **sentenza 231/2019**, ha dichiarato **illegittimo il comma 7 dell'articolo 17 della Legge regionale della Basilicata n. 35/2018** che, ammettendo espressamente la procedibilità delle sole istanze per impianti di recupero di materia, potrebbe legittimare il rigetto di quelle per il recupero di energia.

Sempre per iniziativa del Consiglio dei Ministri è stato, nello specifico, impugnato il comma 7 della legge che, letteralmente, prevede:

*«7. Sono procedibili le istanze relative ad impianti esclusivamente di recupero di materia che dimostrino, con specifica analisi, il rispetto del principio di prossimità come definito al precedente art. 2, commi 3 e 4. Tali istanze sono ammissibili solo quando la produzione degli scarti di processo è minore dell'otto per cento e quando almeno il settanta per cento della capacità impiantistica è dedicata a soddisfare i fabbisogni regionali».*

A tal proposito, la Consulta, ha ritenuto che l'utilizzo dell'avverbio «*esclusivamente*», unitamente all'assenza di specifiche statuizioni normative sulle istanze concernenti impianti di recupero di altro tipo (in particolare quello energetico), ben potrebbe essere considerato quale base giuridica per ritenere improcedibili le istanze per impianti che non siano unicamente di recupero di materia ed ha stabilito che "vanno tenute presenti anche le possibili distorsioni applicative di determinate disposizioni (...) a maggior ragione quando l'ambiguità semantica riguardi una disposizione regionale foriera di sostanziali dubbi interpretativi che rendono concreto il rischio di un'elusione del principio fondamentale stabilito dalla norma statale".

In conclusione, come in un'altra pronuncia dello scorso anno, riguardante la legge regionale delle Marche (sempre in materia di impianti di termovalorizzazione), **tale norma è stata di fatto dichiarata incostituzionale per il contrasto con l'articolo 35 della Legge 164/2014 (c.d. "Sblocca Italia") secondo il quale, invece, gli impianti di incenerimento vanno considerati "insediamenti di preminente interesse nazionale" al pari di quelli per il recupero dei materiali e tale previsione non può essere eliminata a livello regionale.**

Per completezza si informa che l'istanza presentata alla Corte Costituzionale conteneva anche l'impugnazione del comma 6 dell'articolo 17 della medesima legge regionale: «6. Sono improcedibili le istanze di autorizzazione relative alle nuove attività destinate allo smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti urbani, frazioni di rifiuti urbani, rifiuti speciali anche contenenti amianto, non conformi alle previsioni del P.R.G.R». In questo caso, il disposto, riguardante il rispetto del Piano Regionale della Gestione dei Rifiuti, è stato dichiarato legittimo.

Nel rimandare alla sentenza, in allegato alla presente, riportiamo di seguito un'ulteriore informativa inerente l'argomento.

### **ANCORA IL CONSIGLIO DEI MINISTRI IMPUGNA UNA L.R. DELLE MARCHE SUI CRITERI LOCALIZZATIVI DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE**

Il Consiglio dei Ministri ha di nuovo impugnato un'altra legge regionale sulla materia dei termovalorizzatori per l'identico motivo della violazione della competenza statale in materia ambientale (art. 117 Cost.).

**La legge impugnata** lo scorso 15 novembre è appunto **la legge regionale Marche n. 29 del 18.09.2019 "Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e di CSS"** che, lo ricordiamo (ns precedente *Info/115(R)/10.19/INCENERITORI: la Legge regionale Marche sulla distanza minima degli inceneritori dai centri abitati* ..... inviata il 7 ottobre scorso), riguardava le distanze minime per la collocazione di questi impianti dai centri abitati rendendo di fatto impassibile l'installazione degli stessi.

Riportiamo sotto il comunicato stampa che riassume le motivazioni dell'impugnazione.

La nostra, insieme alle altre associazioni di categoria, aveva espresso in varie sedi la contrarietà a tale disposizione, osserviamo quindi che la Regione sembra perseverare su una linea di tendenza già dichiarata incostituzionale dalla Consulta.

**15 NOV**

**Consiglio dei Ministri - Comunicato stampa del 14 Novembre 2019.**

venerdì 15 novembre 2019 Comunicati stampa Contenuto pubblico

**Consiglio dei Ministri. Comunicato stampa del 14 Novembre 2019.**

...omissis...

#### **LEGGI REGIONALI**

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato undici leggi delle Regioni e ha quindi deliberato:

#### **di impugnare**

- la legge della Regione Sardegna...omissis.....

- la legge della Regione Marche n. 29 del 18 settembre 2019, recante “Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS”, in quanto una norma, riguardante le distanze minime per la collocazione di impianti di combustione di combustibili solidi secondari derivanti da rifiuti, viola la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

.....*omissis*.....